Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 344
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 aprile 2020

I N D I C E

Commissioni permanenti

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 21 aprile 2020

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 17,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)*, pur riconoscendo l'importanza dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, rileva che l'8ª Commissione non può, in un momento così drammatico per il Paese, limitare la propria attività all'espressione di pareri ad altre Commissioni. A suo parere, la Commissione dovrebbe esprimere atti di indirizzi al Governo sulle materie di competenza, onde evitare che importanti misure in materia di lavori pubblici – settore duramente colpito dalla crisi ma assolutamente centrale per la ripresa – vengano prese unilateralmente dall'esecutivo. Gli operatori chiedono con forza interventi su temi quali lo sblocco delle risorse per le opere pubbliche e l'estensione della trattativa privata e non è immaginabile che l'8ª Commissione debba intervenire sempre *ex post*, quando le decisioni sono state già adottate altrove.

Il PRESIDENTE dichiara di comprendere e condividere le posizioni testé espresse dal senatore Mallegni, ma ricorda che la programmazione dei lavori della Commissione si è conformata alle indicazioni contenute nella lettera del 5 marzo 2020, con la quale la Presidente del Senato ha reso note le decisioni adottate dalla Conferenza dei capigruppo alla luce delle misure adottate sull'intero territorio nazionale in relazione all'emergenza epidemiologica.

Il senatore CAMPARI *(L-SP-PSd'Az)*, nel condividere la sollecitazione del senatore Mallegni, ricorda che sono tanti i temi rimasti in sospeso a causa dell'esplosione dell'epidemia, dall'aggiornamento del con-

tratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., al ciclo di audizioni sul MOSE. Con particolare riferimento a quest'ultimo tema, sarebbe importante capire lo stato dell'arte e se le tempistiche saranno rispettate o meno. È assolutamente necessario non trovarsi impreparati, laddove si dovessero verificare eventi analoghi a quelli dello scorso mese di novembre.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)* concorda con il senatore Mallegni. Davanti a un dramma che tocca ogni cittadino e ogni impresa del Paese, la sua parte politica chiede una maggiore condivisione delle decisioni e delle politiche e di essere messa nelle condizioni di poter fornire il proprio contributo. Il Parlamento deve avere un ruolo, che non può essere obliterato a favore di commissioni tecniche.

Il senatore SANTILLO *(M5S)*, nel riconoscere che la Commissione ha finora correttamente uniformato il suo operato alle indicazioni ricevute, osserva che è però arrivato il momento di riavviare l'attività su tutti i temi di competenza che sono centrali per far ripartire il Paese.

Il senatore D'ARIENZO *(PD)* ritiene che il riavvio incondizionato delle attività delle Commissioni richiederà presumibilmente una nuova indicazione dei capigruppo e del Presidente del Senato, previa istruttoria dei senatori questori sulle modalità più corrette e sicure per lo svolgimento dei lavori, e propone di conferire al presidente Coltorti il mandato a rappresentare le esigenze emerse durante il presente dibattito e a verificare quali saranno le nuove modalità di lavoro. Nel merito, ricorda che il Governo ha già preannunciato che il cosiddetto «decreto d'aprile» conterrà una serie di misure di semplificazione in materia di lavori pubblici.

Il senatore MALLEGNI *(FIBP-UDC)* sottolinea la necessità che la Commissione possa esprimere il proprio punto di vista prima dell'adozione del decreto d'aprile, perché molto probabilmente si tratterà di un provvedimento dal contenuto trasversale, che, come spesso accade, verrà assegnato in sede referente alla Commissione bilancio, con la conseguenza che la Commissione lavori pubblici si troverà ad avere quale suo unico strumento un semplice parere. Le indicazioni giunte dalla Presidenza del Senato erano finalizzate a far sì che i lavori si svolgessero in sicurezza non certo a limitare la facoltà delle Commissioni di esprimersi su materie di loro competenza.

Il senatore NENCINI *(IV-PSI)* propone di esaurire gli argomenti all'ordine del giorno e di individuare poi alcuni temi specifici su cui lavorare per anticipare una posizione parlamentare in vista del decreto d'aprile. Un tema potrebbe essere quello della velocizzazione delle opere per le quali sono già disponibili i finanziamenti.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* teme che, in un momento così complesso, questioni anche molto importanti possano passare sotto silenzio, senza il doveroso coinvolgimento del Parlamento. Non è, ad esempio, pensabile che la Commissione non sia a conoscenza di come si sta evolvendo la questione Alitalia. Si sarebbe poi dovuto utilizzare questo periodo di traffico ridotto al minimo per realizzare tanti interventi infrastrutturali e invece ciò non è avvenuto. Il Governo ha eletto a suoi interlocutori i componenti delle varie *task force*, ignorando completamente i parlamentari, che invece dovrebbero e vorrebbero essere coinvolti.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* concorda sul fatto che si dovrebbe lavorare insieme per fornire un contributo di idee al Governo, su temi quali l'impatto del distanziamento sociale sul funzionamento dei trasporti pubblici o l'impulso alla realizzazione di opere già interamente finanziate.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* concorda con quanti chiedono un lavoro di approfondimento su temi di competenza della Commissione, a partire dall'aggiornamento del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A., considerato che il Governo sembrerebbe intenzionato a inserire la relativa approvazione nell'ambito del decreto d'aprile.

Il senatore RUFA *(L-SP-PSd'Az)* chiede che la Commissione si occupi al più presto del tema delle applicazioni di tracciamento e di tutte le loro implicazioni, a partire da quelle in termini di *privacy*, ritenendo inaccettabile che temi di una tale rilevanza vengano gestiti da commissari straordinari e commissioni tecniche, senza il coinvolgimento del Parlamento.

Il senatore FEDE *(M5S)* ricorda che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha svolto un'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sull'uso delle nuove tecnologie e della rete per contrastare l'emergenza epidemiologica e suggerisce di procedere nella stessa maniera.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento sul punto e alla luce delle numerose proposte emerse nel corso del dibattito, il presidente COLTORTI propone di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentati per domani, 22 aprile, alle ore 10,30, ovvero al termine dei lavori dell'Aula, se successivo, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1777) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D'ARIENZO *(PD)* illustra il decreto-legge in esame, soffermandosi sulle disposizioni di maggior rilievo per la competenza della 8ª Commissione.

Con riferimento agli interventi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'articolo 3 autorizza la costituzione di una apposita società, denominata «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», per la realizzazione delle opere previste. In particolare, l'articolo in questione: stabilisce che al capitale di tale società, fissato in un milione di euro, partecipino il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, la Regione Lombardia e la Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, le Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna; precisa che lo scopo statutario della società, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e avente durata fino al 31 dicembre 2026, è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). A tal fine, la società opererà in coerenza con il decreto suddetto e con le indicazioni del Comitato Organizzatore dei Giochi relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria; introduce talune integrazioni al suddetto comma della legge di bilancio 2020, che, nel testo vigente, proprio in relazione agli interventi per le Olimpiadi invernali 2026, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, siano identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. L'articolo 3 del decreto-legge in esame, in particolare al comma 12-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che l'intesa venga resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati e che i decreti siano trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il medesimo comma 12-*bis*, inoltre, novella anche il comma 18 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 al fine di autorizzare il fi-

nanziamento per la realizzazione degli interventi per le Olimpiadi invernali ivi previsto: la versione vigente del comma 18 si limita a riservare le risorse che poi sarebbero state assegnate successivamente, in sede di riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese; ove ne ricorrano le condizioni, al fine di realizzare le opere previste, autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri a nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd. «sblocca cantieri»); reca la disciplina degli organi di amministrazione e del collegio sindacale della società, regola le assunzioni di personale e prevede il monitoraggio degli interventi realizzati. In base ad un'integrazione apportata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, all'organo di amministrazione della società – che è composto da cinque membri, tre dei quali nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e 2 nominati congiuntamente dalle regioni Lombardia e Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano – sono attribuiti i poteri sostitutivi e le facoltà in materia di contratti pubblici già previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 per il Commissario incaricato della realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino da tenere a Cortina nel marzo 2020 (manifestazione interrotta a causa dell'epidemia da Covid-19) e febbraio 2021.

Gli altri articoli del decreto-legge che riguardano i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 prevedono l'istituzione, presso il CONI, di un Consiglio Olimpico Congiunto, quale organismo con funzioni di indirizzo sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi (articolo 1); assegnano le funzioni di Comitato Organizzatore alla Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita nel dicembre 2019 (articolo 2); istituiscono un comitato denominato «Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica», quale organismo per la tutela dell'eredità olimpica e la promozione di iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori (articolo 3-*bis)*; disciplinano le garanzie finanziarie fornite dallo Stato (articolo 4); regolano gli aspetti tributari (articolo 5); prevedono norme sulla titolarità e la tutela delle proprietà olimpiche e del simbolo paralimpico (articoli 5-*bis* e 5-*ter)*.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione e lo svolgimento delle finali ATP di tennis di Torino 2021-2025, le disposizioni di maggior rilievo per la competenza della 8ª Commissione sono contenute nell'articolo 7 e, anche in questo caso, riguardano la realizzazione delle opere necessarie per l'evento. In particolare, tali disposizioni autorizzano il comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali connesse all'evento, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente stabiliscono che a tale piano non si applichino le

disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici; prevedono che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del testo unico dell'edilizia, l'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo venga considerato di interesse pubblico anche senza previa deliberazione del consiglio comunale e che pertanto possano essere rilasciati i relativi titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali. Sono comunque fatti salvi il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Ulteriori disposizioni riguardano l'istituzione di un Comitato per le Finali ATP e la definizione del ruolo della Federazione italiana tennis (articolo 6), la concessione di garanzie finanziarie da parte dello Stato (articolo 8) e taluni adempimenti finanziari e contabili (articolo 9).

Gli articoli da 10 a 14 del decreto-legge disciplinano il divieto di attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria o fraudolenta in relazione a manifestazioni sportive o fieristiche di rilevanza nazionale o internazionale, mentre gli articoli 15 e 16 recano le disposizioni finali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI *(PD)* illustra lo schema in esame, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2002, con la quale è stato aggiornato il quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione. In particolare, la direttiva ha introdotto norme finalizzate a superare gli ostacoli e le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e ha previsto che vengano fissati obiettivi e contributi nazionali in materia di efficienza energetica finalizzati al raggiungimento del nuovo obiettivo europeo del 32,5 per cento da conseguire entro il 2030.

Lo schema in esame traspone nell'ordinamento interno le nuove disposizioni mediante novelle al decreto legislativo n. 102 del 2014, con il quale era stata recepita la normativa europea previgente.

In coerenza con il nuovo *target* europeo, l'obbligo di risparmio energetico viene esteso fino al 31 dicembre 2030 e l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, oltre alla riduzione dei consumi già programmata per il 2020, comprenderà anche il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e l'ambiente (articolo 3).

La composizione della Cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici è integrata con la presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 4).

Proprio in relazione al miglioramento della prestazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, lo schema introduce disposizioni volte a semplificare e velocizzare le procedure per la realizzazione del Programma di riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), mediante l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un apposito portale informatico per la gestione delle richieste per il finanziamento degli interventi. Oltre ad ampliare il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamento, includendovi tra l'altro anche gli organi costituzionali, lo schema estende lo stanziamento delle risorse per il PREPAC fino al 2030 ed incrementa da 30 a 50 milioni la quota annua da trasferirvi a valere sui proventi delle aste CO2. È prevista la possibilità che vengano emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico su determinate tipologie di edifici di proprietà pubblica, quali le strutture ospedaliere, scolastiche e universitarie, gli impianti sportivi e gli immobili di edilizia residenziale pubblica. Viene infine affidata all'Acquirente Unico la rilevazione dei dati sui consumi annuali degli immobili della pubblica amministrazione centrale, da effettuare mediante l'utilizzo del Sistema informatico integrato per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, istituito dal decreto-legge n. 105 del 2010 (articolo 5).

Le disposizioni per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio nazionale di energia sono poi aggiornate alla luce del prolungamento del periodo di obbligo al 2030, con la previsione tra l'altro della possibilità di integrare anche successivamente l'indicazione – in una relazione allegata al Piano nazionale integrato per l'energia e l'ambiente – delle misure che contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo nazionale, di aggiornare periodicamente gli strumenti di promozione da utilizzare, quali i certificati bianchi e il conto termico, nonché di utilizzare modalità di efficientamento alternative o aggiuntive (articolo 6).

Ulteriori disposizioni dello schema riguardano: le diagnosi energetiche effettuate dalle grandi imprese e dalle imprese energivore, nonché la promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese (articolo 7); la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, con la previsione tra l'altro che i contatori e sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali che siano installati dopo il 25 ottobre 2020 siano leggibili da remoto e che entro il 1º gennaio 2027 tutti i dispositivi siano dotati di dispostivi che ne permettano la lettura da remoto (articolo 8); la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento (articolo 9); la qualificazione degli esperti in gestione dell'energia e degli installatori (articolo 10).

Sono poi aggiornati i contenuti del Programma nazionale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, che dovrà essere predisposto dall'Enea entro il 31 gennaio 2021, e successivamente a cedenza triennale, per essere poi sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico (articolo 11).

Viene integrata la disciplina del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, con l'inclusione tra le sue finalità anche del finanziamento di interventi per l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti. Conseguentemente, si prevede che il decreto per la definizione delle modalità di gestione e funzionamento del Fondo sia adottato di concerto anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 12).

Lo schema introduce poi talune modifiche alle norme sanzionatorie (articolo 13), nonché agli Allegati al decreto legislativo n. 102 (articoli 14-18). Esso reca infine le disposizioni finali (articolo 19).

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 172)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE *(M5S)* illustra il provvedimento in esame, ricordando che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni», ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. La dotazione iniziale del Fondo è stata quantificata in 10 milioni di euro per l'anno 2017 e in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 ed è stato previsto che, per gli anni 2017 e 2018, in esso affluissero anche le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi (si tratta di un milione di euro all'anno), da destinare esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. La legge n. 205 del 2017 ha poi incrementato le risorse del Fondo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 (articolo 1, comma 862).

Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo, sempre l'articolo 3 della legge n. 158 ha previsto la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, che assicuri priorità ad una serie di

interventi, tra i quali ha indicato quelli volti alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante il recupero e la riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse e la riduzione del rischio idrogeologico; gli interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici; quelli per la riqualificazione e l'accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico; gli interventi per l'acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso.

Nel Piano, inoltre, devono essere definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali e per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per beneficiare dei finanziamenti, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 ha previsto poi che i piccoli comuni, oltre a rientrare nella definizione generale di comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, debbano rientrare anche in una delle tipologie elencate nella disposizione, che in sintesi fanno riferimento alle caratteristiche del territorio comunale, alla sua ubicazione geografica e alle condizioni economiche, sociali e demografiche.

Nel dettaglio, le tipologie individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 sono le seguenti: *a)* comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; *b)* comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; *c)* comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento della popolazione effettuato nel 1981; *d)* comuni con condizioni di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità sulla base di specifici parametri; *e)* comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; *f)* comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; *g)* comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; *h)* comuni comprendenti frazioni, con talune caratteristiche precedentemente elencate, limitando gli interventi di finanziamento disposti dalla legge alle medesime frazioni; *i)* comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali previste dalla normativa; *l)* comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; *m)* comuni istituiti a seguito di fusione; *n)* comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sempre l'articolo 1 della legge n. 158, al comma 4, ha rimesso la definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie sopra elencate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT.

Il provvedimento in esame, che la 8ª Commissione esamina in sede consultiva per esprimere, entro il prossimo 6 maggio, le proprie osservazioni alla 13ª Commissione, è stato quindi predisposto in attuazione di tale previsione.

Consta di un solo articolo, che rinvia ai due allegati che ne costituiscono parte integrante.

L'Allegato A specifica il parametro individuato per la determinazione di ciascuna delle tipologie di comune elencate all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158, indicando anche il criterio in base al quale è determinata l'inclusione o l'esclusione del comune nonché la fonte dei dati all'origine dell'analisi.

Per quanto riguarda in particolare i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (lettera *a)*), il parametro è dato dalla misura percentuale dell'area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale. I dati provengono dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Con riferimento ai comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani (lettera *f)*), il parametro è dato dall'appartenenza del comune alla classe «periferico o ultraperiferico» e la fonte dei dati è l'Agenzia per la coesione territoriale, metodologia di classificazione delle aree interne (Strategia Nazionale per le aree Interne – SNAI).

L'Allegato B contiene la Nota metodologica, finalizzata ad illustrare le modalità con le quali si è proceduto ad individuare i piccoli comuni con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158.

La Nota specifica che il perimetro di inclusione degli enti da considerare è l'intera platea dei piccoli comuni, come definiti nella legge (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti). Tale platea, al 1º gennaio 2020 è risultata composta da 5.522 enti.

La Nota descrive quindi nel dettaglio ciascun indicatore utilizzato per la definizione dei parametri individuati nell'Allegato A, ne specifica la definizione tecnica e la fonte e fornisce i riferimenti utili per una corretta lettura dei dati. Quantifica inoltre il numero di piccoli comuni che rientrano in ciascuna delle tipologie elencate all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158.

Alla luce degli indicatori selezionati, i piccoli comuni potenzialmente destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della suddetta legge sono 5.522.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei Gruppi parlamentari, è convocato domani, mercoledì 22 aprile, alle ore 10,30, ovvero al termine dei lavori dell'Aula, se successivo, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.

€ 1,00